

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017
913/2017/R/EEL**

**DISPOSIZIONI SUL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO DELL'IMPIANTO CENTRALE
ELETTRICA DI CAPRI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 799/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 799/2017/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 14 dicembre 2017, prot. Autorità 40935, del 18 dicembre 2017 (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111, valido per l'anno 2018, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111), include, tra gli altri, l'impianto Centrale elettrica di Capri di S.I.P.P.I.C. S.p.a. (di seguito: SIPPIC);
- con la deliberazione 491/2017/R/eel, l'Autorità ha ammesso a reintegrazione dei costi l'impianto Centrale elettrica di Capri con riferimento al periodo compreso tra

il giorno successivo alla data in cui risultino soddisfatte le condizioni indicate nella deliberazione medesima e il giorno 31 dicembre 2022;

- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, che includono, tra l’altro:
 - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- con la deliberazione 799/2017/R/eel, l’Autorità ha, tra l’altro, approvato i valori dei parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto degli impianti essenziali per l’anno 2018, ad esclusione dell’impianto Centrale elettrica di Capri, con riferimento al quale non risultavano pervenute le proposte di Terna;
- la comunicazione Terna riporta le proposte previste dal combinato disposto del comma 64.31 e del punto 2 della deliberazione 799/2017/R/eel, in merito all’impianto Centrale elettrica di Capri, per l’anno 2018.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in relazione all’impianto Centrale elettrica di Capri e con efficacia limitata all’anno 2018, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, al fine di definire i valori standard dei parametri per la determinazione del costo variabile riconosciuto dell’impianto medesimo e facendo comunque salve le disposizioni della deliberazione 491/2017/R/eel in merito alla decorrenza dell’applicazione del regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111 al citato impianto

DELIBERA

1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2018 e nei termini esplicitati in premessa, le proposte *ex* comma 64.31 che Terna ha presentato all'Autorità, con la comunicazione Terna, in relazione all'impianto Centrale elettrica di Capri;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna e a SIPPIC;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni